

COMUNE DI MORRO D'ORO
ALBO PRETORIO

Publicato il 14.4.93

Scade il 29.4.93

N. 76

DELIBERAZIONE N. 07

Data 18.03.1993



COMUNE DI MORRO D'ORO
PROVINCIA DI TERAMO

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: } APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONTRIBUTI - CONCESSIONI - SUSSIDI
ECC. - EX ART. 12 LEGGE 241/90;
REVOCA DELIBERA C.C. N° 113 DEL 30.10.1990.-

L'anno millenovecentonovantatre addì diciotto
del mese di Marzo alle ore 20.00 in Morro D'Oro, nell'Ufficio Comunale
previo invito, si è riunito il Consiglio Comunale, ai sensi della legge 8-6-1990, n. 142.

Fatto l'appello nominale, risultano:

	Presenti	Assenti
1) Ianni Luigi	X	
2) Maiorani Luigi		X
3) Di Bonaventura Dante	X	
4) Di Nicola Giovanni	X	
5) Pollandri Michele	X	
6) Iachini Rosanna		X
7) Cola Tommaso	X	
8) Caponi Giancarlo		X
9) Tacconelli Luana	X	
10) Di Furia Giovanni	X	
11) Ciminà Lina Olga	X	
12) Fossemò Roberto	X	
13) De Gregoriis Osvaldo	X	
14) Asfalto Domenico		X
TOTALE	10	4

Partecipa il Segretario comunale Sig. Dott. Giovanni Lombardi

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Prof. Luigi Ianni
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

La seduta è pubblica.

Data

SENTITA l'ampia e puntuale relazione del Sindaco-Presidente;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n.113 del 30.10.1990, con la quale si approvavano i criteri per la concessione dei contributi, ai sensi della Legge 241/90;

f.to

VISTA la Bozza del Regolamento Comunale predisposta dalla Giunta Comunale e discussa in un incontro con il gruppo di Minoranza, relativa alla disciplina della Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici;

Per
ai :

SENTITO l'intervento del Segretario Comunale che ha proposto alcune modifiche di carattere tecnico ad alcune norme del Regolamento;

SENTITI e letti tutti gli articoli che compongono il Regolamento;

Proi

PRESO Atto della dichiarazione di favorevole del gruppo di Minoranza;

I

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTE valide le modifiche tecniche propopste dal Segretario Comunale;

Vista la Legge 142/90;

Vista la Legge 241/90;

Presenti 10 - Votanti 10;

A voti unanimi espressi nei modi di Legge:

D E L I B E R A

- di **REVOCare**, per i motivi espressi in narrativa, la delibera di C.C. n. 113 del 30.10.1990;

- di **APPROVARE**, così come approva, il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, costituito da n. 27 articoli, che si allega per farne parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 --- PROVINCIA DI TERAMO ---CAP.64020
TEL. 085/ 895145/ 8958816 /8958878 ***** TELEFAX 085/8958816

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.**

* + + + + + + + + +

ART. 1

- OGGETTO DEL REGOLAMENTO -

1. Il presente regolamento disciplina , ai sensi dell'art.12 della legge 7.8.1990, n.241, i criteri e le modalità per:
 - a) la concessione di sovvenzioni;
 - b) la concessione di contributi;
 - c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
 - d) l'attribuzione di vantaggi economici.

ART. 2

- DEFINIZIONI -

1. ai soli fini del presente regolamento:
 - a) per concessione di sovvenzioni si intende il finanziamento totale o parziale (con interesse agevolato) o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, ecc..., aventi rilevante entità a carattere continuativo;
 - b) per concessione di contributi si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc..., aventi carattere di straordinarietà;
 - c) per concessione di sussidi ed ausili finanziari si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti alla riduzione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione Italiana.

In particolare si intende:

- per sussidio, un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona ed ha carattere continuativo secondo le vigenti disposizioni Regionali o Statali;

Data

- per ausilio finanziario, un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha carattere straordinario;

f.to

d) per attribuzione di vantaggi economici, si intende la fruizione di un bene proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc...) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce le collaborazioni ed i patrocini senza concessioni in denaro.

Per
ai

ART. 3

- COMMISSIONE CONSULTIVA -

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento è istituita una Commissione Comunale Consultiva, che esprimerà parere preventivo su ogni atto deliberativo, così composta:

Proi

- Sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente;

l

- un numero di membri, designati dai Capigruppo Consiliari, corrispondenti ai Gruppi rappresentati in Consiglio Comunale,

Potranno essere designati anche non consiglieri comunali, purchè in possesso dei requisiti richiesti per essere eletti.

2. La commissione, sulla scorta delle designazioni di cui al comma precedente, viene nominata con deliberazione della Giunta Comunale per tutto il periodo di cui la stessa Giunta rimane in carica.

Fungerà da Segretario della Commissione il dipendente comunale responsabile del procedimento, ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della legge 241/90.

ART. 4

- CRITERI GENERALI -

1. La utilizzazione delle somme disponibili all'interno di ciascuno dei campi di intervento previsti dal presente regolamento dovrà essere improntata al rispetto dei seguenti criteri:

a) L'attività delle associazioni richiedenti contributi o sovvenzioni non deve perseguire scopi di lucro;

b) Ogni associazione per avere diritto a contributi deve svolgere attività socialmente utili ed atte in particolare alla educazione morale e civile dei giovani e/o al miglioramento della qualità della vita degli anziani;

c) Le associazioni debbono dimostrare serietà e continuità nel tempo dell'attività svolta.
Costituisce motivo di preferenza nell'erogazione del contributo l'adesione ad associazioni e federazioni a livello nazionale.

- d) Per quanto riguarda quelle già operanti, i contributi dovranno essere erogati a società ed associazioni che abbiano da almeno tre anni svolto una documentata e positiva attività; Per quelle che si costituiscono ex novo i contributi potranno essere erogati dopo i primi due anni di attività.

ART. 5

- ATTIVITA' INTERESSATE DALLA REGOLAMENTAZIONE -

I settori interessati dalla presente regolamentazione vengono individuati nei seguenti:

1. iniziative di natura sociale od assistenziale volte:

- a curare e stimolare la solidarietà, le forme di collaborazione e di volontariato atte a rimuovere problemi ed a favorire l'aggregazione e l'unione per la soluzione di determinate problematiche, di ordine sociale;
- a favorire, sostenere ed agevolare la partecipazione di giovani non abbienti, di anziani, di soggetti emarginati, handicappati ad attività culturali, ricreative e comunque di aggregazione sociale;

Iniziative di tipo culturale tendenti a:

- promuovere ed incentivare le iniziative di ordine culturale già disponibili quali biblioteche, i musei, i centri culturali di ogni specie, ivi compresi quelli di ordine musicale;
- favorire la partecipazione a tali attività attraverso una facilitazione per la fruizione del servizio, mediante la concessione di contributi, agevolazioni tariffarie ed incentivi;

Iniziative di tipo sportivo, tendenti a :

- promuovere le varie manifestazioni sportive;
- agevolare la pratica mediante l'applicazione di tariffe privilegiate o la costruzione e manutenzione di impianti sportivi con destinazione pubblica;

Iniziative di tipo turistico e dell'impiego del tempo libero atte a:

- promuovere e sviluppare il movimento turistico attraverso la realizzazione di strutture o l'organizzazione di manifestazioni polarizzati od aggreganti, nonché di impianti ricreative ad uso pubblico;
- Iniziative realizzate anche da singoli operatori che, per la loro natura e per i riflessi che possono avere sul benessere della collettività amministrativa, meritano l'attenzione degli Enti pubblici ed una conseguente compartecipazione nella spesa.

Data

ART. 6
- PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE -

1. Le richieste degli interessati debbono essere presentate fatte pervenire al Comune nel rispetto dei seguenti tempi modalità:

f.to

—

Per
ai :

- Quelle relative a manifestazioni od interventi di caratter consolidato e ricorrente debbono pervenire prima dell'inizi di ciascun anno al fine di consentire, (entro termin ragionevoli), l'esame delle istanze, la validità delle stesse la conseguente programmazione delle iniziative l'attribuzione in via provvisoria del contratto dell'intervento finanziario;

—

Proi

I

- Quelle di carattere occasionale dovranno pervenire almeno u mese prima del materiale svolgimento della iniziativa, al fin di consentire un ponderato esame della richiesta l'attivazione dei provvedimenti amministrativi necessari pe andare all'accoglimento della stessa.

Tali domande dovranno indicare con esattezza il tipo d sovvenzione richiesta, essere firmata dal legal rappresentante degli Enti, associazioni, istituzioni comunque dei soggetti richiedenti ed accompagnate dall seguente documentazione:

- dettagliata relazione circa l'iniziativa da svolgere ed ov ricorrente, dei risultati conseguiti nelle precedent edizioni, evidenziandone anche l'aspetto economico;

—

- copia degli eventuali atti costitutivi o statuti dai qual risulti la natura e gli scopi che persegue il soggett richiedente ed in particolare la assoluta carenza ai fini d lucro;

- copia dei Bilanci Consuntivi regolarmente approvati;

- l'indicazione del soggetto abilitato a riscuotere o delle diverse modalità previste per l'accredito della sovvenzione;

—

- il materiale che si riterrà opportuno produrre per migliore presentazione della iniziativa.

TITOLO I
*** SOVVENZIONI ***

ART. 7
- SOGGETTI BENEFICIARI -

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni, come definite da precedente art.2:

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;

- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc..., non aventi personalità giuridica, la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la collettività, rilevante importanza sociale;
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 8

- SCOPO E CARATTERE DELLE SOVVENZIONI -

1. Le sovvenzioni hanno carattere continuativo;
2. Assumono la forma di convenzione stipulata con Enti, Associazioni, Comitati, anche privati, per scopi di grande rilevanza sociale, come ad esempio: lotta alle tossicodipendenze, assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap, assistenza ai minori o anche di ampia progettualità inerente la cultura, il turismo, lo sport;
3. L'Amministrazione Comunale esercita funzioni di controllo e verifica dello stato di attuazione dei progetti oggetto di sovvenzioni;
4. Le concessioni definite "sovvenzioni" sono deliberate dal Consiglio Comunale qualora impegnino più esercizi finanziari;
5. Nella medesima delibera dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato le condizioni speciali per la erogazione.

ART. 9

-PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE -

1. Si potrà accedere ai benefici definiti "sovvenzioni" solo previa presentazione di specifica domanda indirizzata al Sindaco;
2. Dalla domanda dovranno risultare:
 - la finalità dell'iniziativa;
 - l'oggetto dell'iniziativa;
 - il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - il conto complessivo presunto;
 - l'indicazione degli enti pubblici, economici, ecc..., cui sia stata inoltrata analoga richiesta;
 - l'entità dell'intervento richiesto.

Data

3. Il Sindaco convocherà all'uopo la Commissione di cui all'art.3 per il necessario parere consultivo.

ART. 10

- SOMMINISTRAZIONE DELLE SOVVENZIONI -

f.to

Per
ai

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati;
2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti;
3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi;
4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione;
5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, accenti proporzionali al grado di attuazione dell'iniziativa.

Proi

I

TITOLO II

* CONTRIBUTI *

ART. 11

- SOGGETTI BENEFICIARI -

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al precedente art.2, comma 1^a, lettera b):
 - le persone fisiche;
 - le persone giuridiche;
 - le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgano attività promozionali di pubblico interesse.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata l'inesistenza di provvedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 12

- SCOPO E CARATTERE DEI CONTRIBUTI -

1. I contributi hanno carattere occasionale e straordinario;
2. Vengono erogati ad Enti, Associazioni, Comitati, anche privati, per scopi di rilevanza sociale, culturale, turistica, sportiva religiosa, ecc...;
3. Le concessioni definite "contributi" devono essere opportunamente deliberate;
4. Nella medesima delibera dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato le condizioni per l'erogazione.

ART. 13

- PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI -

1. Si potrà accedere ai benefici definiti "contributi" previa presentazione di specifica domanda indirizzata al Sindaco;
2. Dalla domanda dovranno risultare:
 - le finalità dell'iniziativa;
 - l'oggetto dell'iniziativa e la sua durata;
 - il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - il costo complessivo presunto;
 - l'indicazione degli Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata inoltrata analoga richiesta.

ART. 14

- EROGAZIONI DI CONTRIBUTI -

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati;
2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti;
3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi;
4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione;

Data

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionali al grado di attuazione dell'iniziativa.

TITOLO III

* SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI *

f.to

ART. 15

- FINALITA' -

Per
ai :

1. Con gli interventi definiti "SUSSIDI" ed "AUSILI FINANZIARI", così come definiti dall'art.2, comma 1^o, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende concorrere concretamente al superamento di situazioni di grave precarietà al fine di evitare risposte meramente assistenziali alle situazioni di indigenza o a casi contingenti;
2. La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art.10, comma 1^o, n.10, del D.P.R. 24.07.1977, n.616.

Proi

I

ART. 16

- SOGGETTI BENEFICIARI -

1. Possono beneficiare dei sussidi e di ausili finanziari:
 - a) le persone residenti nel Comune;
 - b) le persone non residenti nel Comune, di passaggio;
 - c) gli stranieri e gli apolidi.
2. L'esame delle istanze per ottenere sussidi ed ausili finanziari dovrà essere preceduto dalla audizione e dall'accertamento delle condizioni finanziarie delle persone obbligate agli alimenti di cui all'art.433 del Codice Civile.
3. Le persone di cui al comma 1^o, lettera b) e c) del presente art., dovranno essere prima identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Urbana.
4. Le persone di cui al comma a) che si trovino in stato di indigenza e di bisogno possono beneficiare dei sussidi e di ausili finanziari, con istanza corredata da copia della denuncia dei redditi dell'intero nucleo familiare, anche in ordine alle vigenti disposizioni in materia di esenzione dal TICHET sanitario. Costituisce elemento di valutazione dello stato di indigenza anche il possesso dell'attestato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio del Lavoro.
5. Per la valutazione dello stato di indigenza e di bisogno, verrà di volta in volta preso in considerazione l'eventuale possesso di beni immobili e l'eventuale onere sostenuto dal richiedente per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione in cui vive e di altre spese necessarie per il

nucleo familiare che ne aggravano in modo significativo la situazione economica.

6. La richiesta di ausilio finanziario potrà essere avanzata anche da chi non si trovi nelle condizioni di cui al comma 4°. In questo caso, la richiesta dovrà essere finalizzata a fare fronte, anche se in parte, ad una spesa di carattere straordinario, necessaria ed eccessivamente onerosa, ovvero ad un momento di difficoltà da accertare con informazioni assunte dai competenti Uffici.
7. Per la concessione di sussidi ed ausili finanziari, va tenuto conto, per la valutazione dello stato di bisogno, anche del tenore di vita complessivo e dell'eventuale proprietà di beni mobili ed immobili del richiedete.

ART. 17

- PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE -

1. La concessione dei sussidi, come in precedenza definiti, è disposta sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'Ufficio di Sicurezza sociale.
2. I sussidi a carattere continuativo hanno cadenza mensile.

ART. 18

-PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AUSILI FINANZIARI -

1. La concessione degli ausili finanziari, come precedentemente definiti, è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati.

TITOLO IV

* VANTAGGI ECONOMICI *

ART. 19

- SOGGETTI BENEFICIARI -

1. Possono beneficiare di vantaggi economici:
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc..., non aventi personalità giuridica;
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriali, dovrà essere attestata l'inesistenza di provvedimenti e procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Data

"ART. 20

- SCOPO DELLA CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI -

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, associazioni, comitati ed anche privati.

f.to

Per

ai

ART. 21

- NATURA DEL VANTAGGIO ECONOMICO -

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative

A) al godimento di un bene comunale mediante:

a1) concessione a titolo gratuito e oneroso di edifici locali di proprietà del Comune;

a2) concessione in locazione di alloggi di proprietà del Comune in favore degli sfrattati;

a3) concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc., a titolo gratuito per manifestazioni patrocinate promosse in collaborazione con il Comune, anche a pagamento per iniziative non patrocinate a carattere privato.

a4) concessione dell'uso gratuito di impianti, di strutture, attrezzature, automezzi e personale del Comune per manifestazioni patrocinate (e/o comunque promosse in collaborazione con il Comune);

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffe agevolate:

b1) concessione d'uso automezzi comunali;

b2) trasporto pubblico agevolato;

b3) mensa scolastica;

b4) attività sportive gestite dal Comune;

b5) soggiorni estivi per minori e per gli anziani;

b6) assistenza domiciliare agli anziani;

b7) fornitura pasti a domicilio per anziani non autosufficienti viventi soli;

b8) esenzione ticket per indigenti.

Proi

I

2. In riferimento al punto a2), primo comma del presente art. (concessione alloggi comunali), va precisato che l'assegnazione è regolata, in generale, da normative specifiche (L.R. 16.12.1981, n.59, successivamente modificata con L.R. 26.08.1986, n.44 e con L.R. 11.09.1986, n.55).
3. In riferimento al punto a3) comma 1^, del presente art. (concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc., a titolo gratuito per manifestazioni patrocinate o promosse in collaborazione con il Comune o, anche, a pagamento per iniziative non patrocinate a carattere privato), si rimanda all'applicazione delle tariffe all'uopo stabilite.
4. In riferimento al punto a4), comma 1^, del presente art. (concessione dell'uso gratuito di impianti, strutture, attrezzature, automezzi e personale del Comune per manifestazioni patrocinate e/o comunque promosse in collaborazione con il Comune, si rimanda alle tariffe all'uopo disposte
5. In riferimento al punto b1), comma 1^, del presente art. (concessione dell'uso del pulman comunale), si precisa che l'automezzo è riservato:
 - ai servizi organizzati direttamente o patrocinate dal Comune;
 - ai servizi dei settori di sicurezza e promozione sociale a beneficio degli aventi diritto in base alle normative di legge vigenti;
 - a gite ed escursioni giornaliere a fini didattici e culturali (da specificare all'atto della richiesta) organizzate da istituti scolastici aventi sede nel territorio comunale.
Per l'uso dell'automezzo sono dovuti rimborsi all'uopo stabiliti comprensivi delle spese varie necessarie per il carburante, il personale, le esigenze di variabilità, pedaggio, ecc....
6. In riferimento al punto b2), comma 1^, del presente art. (trasporto pubblico agevolato), si rimanda alla L.R. 09.09.1983 n.63, ed ai provvedimenti comunali che stabiliscono l'ammontare delle quote a carico dei beneficiari.
7. In riferimento ai punti b3), b4), b5), comma 1^, del presente art. (trasporto scolastico, mensa scolastica, attività sportive gestite dal Comune, soggiorni estivi per minori e per anziani), si rimanda ai provvedimenti che stabiliscono le relative tariffe.
8. In riferimento al punto b6), comma 1^, del presente art. (assistenza domiciliare agli anziani), l'intervento è regolato, in generale, dalla L.R. 24.9.1982, n.75.
Per la determinazione della contribuzione a carico

Data

dell'utenza, si rimanda alla delibera che ne determina l'ammontare.

f.to

Per

ai :

9. In riferimento al punto b7), comma 1°, del presente articolo (fornitura pasti a domicilio per anziani non autosufficienti e viventi soli), si precisa che la prestazione va assicurata a tutti i soggetti assistibili individuati dalla L.R. 24.5.1982, n. 10, che, viventi soli, non sono in grado di gestire proficuamente ed autonomamente la propria esistenza quotidiana. Per la partecipazione della spesa del servizio erogato, si rimanda alla delibera che stabilirà le tariffe.

10) In riferimento al punto b8), comma 1°, del presente articolo (esenzione ticket per indigenti), per la definizione di indigente si rimanda all'art.16, comma 4°, del presente regolamento, fatte salve future disposizioni ministeriali.

ART. 22

- PROCEDURA PER OTTENERE IL GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE -

Prot

[

c

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale, gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta;
 - b) dell'uso che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizioni di vantaggio;
 - c) per le persone giuridiche, l'elenco degli amministratori;
 - d) per le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., gli scopi istitutivi.
2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta comunale.
3. Nella medesima deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e alla stessa dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.
4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.
5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia, ecc..) comprese quelle per il personale di assistenza.

ART. 23

- PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DI UN SERVIZIO SENZA CORRISPETTIVO

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata trova disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi all'approvazione delle tariffe.

ART. 24

1. La concessione di sussidi, ausili finanziari e di vantaggi economici è subordinata alle risorse disponibili. Essi saranno attribuiti prioritariamente a favore dei possessori di redditi più bassi (con riferimento al numero dei conviventi) ed a parità, in relazione della data di acquisizione della richiesta.

ART. 25

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili;
 - a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
 - b) le leggi Regionali;
 - c) le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

ART. 26

L'articolo del presente regolamento sarà soggetto all'interpretazione autentica di cui agli art. 61 e 62 dello Statuto Comunale.

ART. 27

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, dopo l'esecutività del presente atto.